SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO 1959

(*37ª seduta in sede deliberante*)

Presidenza del Vice Presidente TRABUCCHI

INDICE

Disegno di legge:

« Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » (639) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . *Pag.* 605, 610, 611, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 621, 622, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632
ANGELILLI 626
BATTAGLIA 613, 622, 623
BERTOLI 611, 619, 621, 626
BOSCO 608, 611, 613, 617, 618, 619, 621, 622, 624, 625, 626, 631
BRACCESI, *relatore* 610, 617, 623, 625
CARELLI 615, 621, 626, 628
CENINI 612
COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio* . . . 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 620, 622, 624, 626, 627, 628, 629, 630, 632
CONTI 619
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 626
GALLOTTI BALBONI Luisa 628
JANNUZZI 612, 617, 618, 619
MICARA 612, 616
OLIVA 614, 619, 621, 625, 627, 628
PARRI 609, 614, 615, 618, 632
PESENTI 608, 610, 611, 613, 614, 631
RODA 622
RONZA 623, 625

La seduta è aperta alle ore 9,50.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bosco, Braccesi, Cenini, Conti, Gallotti Balboni Luica, Micara, Minio, Oliva, Parri, Pesenti, Trabucchi e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Bergamasco, Bertone, Giacometti, Mott, Ponti e Ruggeri, sono sostituiti rispettivamente dai senatori Battaglia, Jannuzzi, Ronza, Angelilli, Carelli e Mammucari.

Intervengono il Ministro dell'industria e del commercio Colombo e i Sottosegretari di Stato per il bilancio De Luca e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato » (639)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del dise-

gno di legge: « Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato ».

Comunico anzitutto che sul disegno di legge in esame la Commissione industria e commercio ha espresso il seguente parere:

« Il disegno di legge in esame, allo scopo di aiutare l'economia italiana a superare il contraccolpo della recente fase recessiva internazionale, prevede una serie di misure intese:

1) a promuovere rapidamente ed intensamente, in un periodo di tempo di trenta mesi, dal luglio 1959 al dicembre 1961, la ripresa e l'acceleramento degli investimenti nella media e nella piccola industria e nello artigianato, incoraggiando nuovi impianti e l'aggiornamento, la conversione e l'ampliamento degli impianti esistenti;

2) ad orientare gli investimenti verso settori d'impiego che possano garantire un maggior incremento del reddito nazionale;

3) ad incoraggiare la creazione di nuovi posti di lavoro contribuendo a ridurre il fenomeno sempre pesantissimo della disoccupazione della mano d'opera italiana;

4) ad equilibrare con nuove iniziative i livelli di sviluppo economico delle diverse regioni italiane, sollecitando nuovi investimenti nelle aree del Mezzogiorno ed in genere delle zone meno sviluppate dell'intera penisola;

5) a facilitare l'inserimento dell'economia italiana nel sistema comunitario europeo, in vista della conclusione del primo periodo provvisorio previsto dai trattati di Roma del 25 marzo 1957, e che scadrà precisamente il 31 dicembre 1961.

Per raggiungere tali mete, il disegno di legge prevede la concessione di speciali finanziamenti a favore delle medie e delle piccole imprese fino a 500 milioni per nuovi impianti industriali o fino a 250 milioni per il rinnovo o l'ampliamento di impianti già esistenti; importi che possono essere raddoppiati per gli impianti del Mezzogiorno ed in casi particolari, con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, anche quadruplicati.

Tali finanziamenti non possono superare il 70 per cento delle spese necessarie per la realizzazione degli impianti, ivi comprese, nel limite di un quinto, le spese relative alla formazione di scorte di materie prime. In tal modo le imprese potranno realizzare investimenti unitari complessivi dell'ordine di 700 milioni per nuovi impianti e di 1.400 nel Mezzogiorno o di 2.800 in casi particolari (articolo 3 del disegno di legge).

I finanziamenti saranno concessi ad un tasso annuo non superiore al 5 per cento, oppure al 3 per cento quando si tratti di impianti da realizzare nei territori del Mezzogiorno o equiparati (articolo 1).

I finanziamenti avranno una durata fino a dieci anni per le regioni centro-settentrionali ed a quindici anni per i territori del Mezzogiorno (articolo 2).

Allo scopo di assicurare i tassi di interesse predetti, lo Stato corrisponderà agli Istituti finanziatori un contributo pari alla differenza fra il tasso massimo previsto dal disegno di legge e quello realmente praticato nei piani d'ammortamento degli impianti sovvenzionati (articolo 4).

Per incrementare le iniziative artigiane, il disegno di legge prevede un'ulteriore riduzione del tasso d'interesse praticato dall'Artigiancassa dal 4,50 al 3 per cento (articolo 9).

Vengono inoltre incrementati i conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti di medio credito di Udine, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio per complessivi 5.700 milioni; per altri 12.000 milioni i fondi di rotazione degli Istituti per il Mezzogiorno e le isole (I.SV.E.I.MER., I.R.F.I.S. e C.I.S.) mentre 300 milioni vengono conferiti alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna per incrementare nella regione la ricettività turistica a basso costo. Complessivamente il disegno di legge prevede l'erogazione di 18 miliardi, per queste destinazioni (articolo 10).

Altre norme riguardano provvidenze per il credito peschereccio (articolo 14), agevolazioni di ordine fiscale e di procedura per rendere più solleciti gli adempimenti relativi alle iniziative promosse dal disegno di legge, e più ampie autorizzazioni come quella che consente all'Istituto di medio credito di Udine di

operare nel settore turistico-alberghiero (articolo 11).

I mezzi finanziari necessari per la copertura dei vari impegni che lo Stato dovrà assumere sono stabiliti in 35 miliardi da stanziare negli esercizi dal 1960-61 al 1974-1975 (articolo 8) per la corresponsione dei contributi statali agli interessi dei finanziamenti; in 18 miliardi per i conferimenti a favore degli Istituti ricordati da ricavare dai rientri affluiti o che affluiranno alla Tesoreria centrale in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722; nonchè in 2.100 milioni da concedere all'Artingiancassa da ricavare sul gettito del prestito nazionale autorizzato con decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421 (articolo 9).

Il disegno di legge prevede la costituzione di un Comitato interministeriale per la concessione dei contributi statali in conto interessi (articolo 5).

Così concepiti, i provvedimenti previsti dal disegno di legge dovrebbero determinare un complesso di investimenti aggiuntivi per 420-450 miliardi lire.

La 9ª Commissione, apprezzando in tutto il suo valore l'importanza delle norme inserite nel disegno di legge, esprime parere nettamente favorevole alla loro integrale approvazione, non solo per la loro sostanziale portata economica, ma anche per gli orientamenti e le finalità cui si ispirano.

La 9ª Commissione tuttavia deve segnalare alla Commissione di merito alcuni rilievi in ordine ai quali alcune disposizioni del disegno di legge dovrebbero essere emendate.

Il primo rilievo riguarda la composizione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5. Esso non sembra sufficientemente qualificato per giudicare con piena conoscenza di causa sulla scelta, sugli indirizzi, sulle dimensioni che debbono dare contenuto agli interventi dello Stato ai fini dello sviluppo e del potenziamento industriale del Paese. La sua composizione pertanto non dovrebbe essere limitata alle rappresentanze burocratiche.

Un secondo rilievo riguarda l'esclusione dai provvedimenti dell'articolo 10 dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto. In tal modo questa regione resta la sola praticamente trascurata, tenendo conto che le altre regioni non ricordate nell'articolo godono già di altri incentivi industriali come il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. Si prospetta quindi l'esigenza che un appropriato emendamento garantisca anche alla regione veneta un trattamento analogo alle altre regioni considerate dal disegno di legge.

Un terzo rilievo riguarda l'articolo 20, primo comma. La facoltà concessa al Comitato I.M.I.-E.R.P. sembra particolarmente pericolosa per i precedenti che potrebbe determinare nella dizione prescelta dall'estensore del disegno di legge. Sembra alla 9ª Commissione che si debba almeno aggiungere dopo la parola « deterioramento » le parole «d'uso» allo scopo di escludere il caso del deterioramento colposo o doloso delle cose in questione.

Un'ultima osservazione potrebbe essere formulata in ordine all'articolo 9.

L'onere relativo alla diminuzione del tasso d'interesse per il credito artigiano fissato in 2.100 milioni non sembra sufficiente a coprire il fabbisogno per l'intera durata del disegno di legge prevista dal 1° luglio 1959 al 31 dicembre 1961. Secondo le valutazioni degli uffici competenti del Ministero dell'industria e del commercio il fondo di 2 miliardi e 100 milioni potrà bastare fino a tutto l'anno solare 1960. Si riproporrà pertanto il problema della reintegrazione del fondo per il 1961.

A questo proposito la 9ª Commissione è d'avviso che tutta la materia del credito allo artigianato debba essere riveduta e l'occasione prossima potrebbe essere fornita dalla discussione del disegno di legge del senatore Restagno (n. 538) già all'ordine del giorno della 5ª Commissione.

Ancora in merito all'articolo 9 è da ricordare che esso fa riscontro all'articolo 57 del disegno di legge " Interventi in favore della economia nazionale " (n. 1409 - Camera dei deputati) ».

Come gli onorevoli senatori ricorderanno, nel corso della precedente seduta, tenuta ieri sera, la discussione fu rinviata allorchè era in corso l'esame dell'articolo aggiuntivo 5-*bis*.

P E S E N T I . L'articolo aggiuntivo da noi proposto riguarda alcuni criteri per la maggior parte tecnici relativi a indirizzi di politica economica generale tendenti a favorire le imprese.

Il testo che noi proponiamo per tale articolo 5-*bis* è comunque il seguente:

« Il Comitato di cui al precedente articolo, nel determinare i criteri di applicazione della legge, avrà cura di favorire: *a*) le piccole imprese; *b*) le imprese che in rapporto alla loro localizzazione diano apprezzabile contributo allo sviluppo economico di provincie particolarmente depresse; *c*) le imprese che mettano in valore risorse economiche e possibilità di lavoro locali, contribuendo così ad una maggiore occupazione operaia; *d*) le imprese che, a parità di capitale investito, assicurino un più elevato prodotto netto; *e*) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali, nelle varie regioni, operino imprese a partecipazione statale; *f*) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori, in modo che siano escluse dai benefici della presente legge le imprese comunque collegate ai grandi gruppi ».

Come si vede, si tratta di criteri pressochè tecnici, fatta eccezione per l'alinea *f*), con il quale si tende a stabilire assolutamente una preferenza per le piccole imprese di origine locale a fronte di aziende collegate con grandi gruppi industriali. A tali criteri, dovrebbe ora essere aggiunto l'altro tendente ad introdurre una norma con la quale si tenga conto delle garanzie personali, qualora manchino o siano insufficienti quelle reali. Su alcuni di questi criteri noi insistiamo decisamente, perchè ci sembra siano indispensabili ai fini della realizzazione dello spirito della legge; in particolare quello tendente ad escludere dal finanziamento le imprese collegate con i grandi gruppi industriali.

Se non sbaglio, ieri sera il ministro Colombo disse che, siccome i criteri che noi intendiamo siano affermati verrebbero a legare troppo le mani al Comitato chiamato a dirigere l'attività, tali princìpi potrebbero trovare miglior posto in un ordine del giorno. Si può anche accogliere tale tesi, purchè nella legge vengano sancite almeno quelle disposizioni che sono ispirate proprio al significato generale del provvedimento, e cioè che siano escluse assolutamente dal finanziamento le imprese legate a grossi gruppi industriali. Questa è la questione fondamentale di principio della legge, sulla quale credo che sostanzialmente si sia tutti d'accordo, e che comunque noi consideriamo determinante.

B O S C O . Ritengo anch'io che si possa fissare nella legge qualche criterio, ma di carattere generalissimo, in quanto le direttive di massima le abbiamo già stabilite con l'articolo 1; ed è pacifico che in una legge non si possono avere articolazioni dettagliate, bensì solo su di una linea generale, in modo da non legare le mani — come diceva appunto il ministro Colombo — alla Commissione che dovrà di volta in volta decidere sulle varie domande. Fra questi criteri di carattere generalissimo, che penso sia opportuno fissare nella legge, io ritengo essenziale qualche criterio che riguardi le Regioni. Ed è proprio questa, secondo me, la sede in cui si deve parlare di tale fenomeno, perchè è proprio il Senato che è eletto a base regionale. E ricordo agli onorevoli colleghi, per evitare che si possa dire che si tratta del solito pietismo, della solita questione nord-sud, che proprio in questi giorni è stato pubblicato il bollettino degli investimenti delle società per azioni in complesso e industriali negli anni dal 1947 al 1957. Da tale bollettino risulta che per l'anno 1947 furono investiti in tutta Italia circa 80 miliardi di lire, dei quali per il Sud solamente 6 miliardi, pari al 7,7 per cento; fino ad arrivare ai 372 miliardi circa di denaro fresco affluiti in tutta Italia, di cui 312 per il Nord e 60 per il Sud, pari al 16,2 per cento, nel 1957. Questi 60 miliardi per il Sud sono stati assorbiti nella misura di 42 miliardi e 719 milioni dalla Sicilia, di modo che per tutto il resto dell'Italia meridionale sono rimasti a disposizione meno di 18 miliardi, di fronte, lo ricordo ancora, ai 312 per il Nord. I 18 miliardi sono andati: alla Campania (11 miliardi appena), pur rappresentando, questa, come popolazione, la decima parte dell'Italia; alla Puglia (840

milioni); alla Basilicata (23 milioni), alla Calabria (856 milioni). La Sicilia, dal canto suo, è passata da 34 miliardi nel 1957 a 42 nel 1958. In totale, dunque, l'afflusso di denaro fresco alle società per azioni nel Sud è stato di soli 60 miliardi nel 1958, pari al 16,2 per cento. Eguale situazione abbiamo nelle società per azioni in genere, senza distinzione cioè, per aumento di capitale e per afflusso di denaro fresco; infatti nel 1958 si sono avuti in tutta Italia investimenti per 336 miliardi, di cui 183 nel nord, 48 nel mezzogiorno.

Abbiamo quindi una situazione che è quanto mai deprimente per ciò che concerne gli investimenti privati nel Mezzogiorno, che non è corretta totalmente dagli investimenti pubblici, perchè, con una popolazione del 40 per cento, la percentuale totale degli investimenti pubblici e privati si aggira nell'Italia meridionale sul 23 per cento. Ora, secondo me, occorre evitare che leggi nuove aumentino la distanza fra Nord e Sud, perchè quando si fa riferimento al Piano Vanoni occorre ricordare che tale piano non soltanto prevedeva uno sviluppo dell'economia nazionale, ma prevedeva come obiettivo fondamentale di carattere nazionale la diminuzione del divario fra Nord e Sud. Viceversa, ci sono nuove leggi le quali automaticamente funzionano a favore del Nord, come quella del credito artigianale, che è già in vigore e che, stando a informazioni da me personalmente attinte, si esplica nella misura del 90 per cento al Nord e del 10 per cento al Sud; e noi adesso andiamo a migliorare ancora tale credito. Ecco dunque che anche per il credito artigianale dobbiamo cercare incentivi che facciano affluire nel Mezzogiorno d'Italia una maggior parte di denaro.

Perchè dico che con il provvedimento in esame noi forse aumentiamo il divario fra Nord e Sud? Perchè attualmente noi, per quanto riguarda l'incentivo dello Stato, abbiamo delle leggi che prevedono il contributo da parte dello Stato negli interessi soltanto per l'onere della mediazione; di modo che la situazione è questa: per il centro-nord il denaro costa in media il 7,5-8 per cento; per il Sud il 4 per cento. Naturalmente, è chiaro che sono lietissimo che si dia un incentivo anche alle medie e piccole industrie del Centro-nord; e che quindi ritengo buona la politica del Governo che ha previsto un tasso di interesse del 5 per cento per agevolare anche le industrie del Centro-nord. Però non bisogna perdere di vista che vi deve essere anche in questa misura una sensibile differenza per il Sud. E allora, ecco la mia prima domanda: è possibile per il Mezzogiorno ridurre al 2 per cento il tasso d'interesse, in modo da lasciare quasi integralmente la differenza che c'è attualmente fra il costo del denaro al Nord e quello al Sud?

Seconda domanda: è possibile mantenere la stessa differenza anche per il credito artigianale, cioè ridurre il tasso di interesse dal 3 al 2 per cento nell'Italia meridionale, dove vi è scarsezza di iniziative e povertà di mezzi?

Vi è poi una terza domanda che dovrò porre. Noi con la legge n. 637 che riguarda gli investimenti industriali dello Stato abbiamo fissato il principio di carattere generale secondo cui gli investimenti debbono essere fatti nel Sud nella misura almeno del 40 per cento. È una norma di salvaguardia che abbiamo fissato per varare la legge. Ricordo che in Assemblea noi abbiamo sostenuto una battaglia formidabile per ottenere che per i corsi di qualificazione si assicurasse una forte percentuale all'Italia meridionale; norma che fu molto criticata dagli amici del Nord, ma che costituì per noi motivo di soddisfazione nel quadro della attività che dobbiamo sostenere per migliorare sempre le condizioni del Sud. Da tali considerazioni scaturisce la mia terza domanda: se anche in questa legge non sia il caso di estendere — trattandosi di investimenti a scopo incentivo — il criterio che almeno il 40 per cento del credito generale e del credito artigianale debba applicarsi a favore delle industrie del Sud.

P A R R I . Nei riguardi dei criteri di applicazione di questa legge da parte del Comitato apposito, io credo e insisto che sia sempre fatta un'ampia salvaguardia per le piccole imprese in generale, perchè non vorrei che, specie per quel che riguarda gli investimenti riservati alle varie imprese del centro Italia, una o due medie imprese assor-

bissero tutti i capitali disponibili e impedissero lo sviluppo di quelle imprese locali che dovrebbero costituire invece l'obiettivo particolare del provvedimento che stiamo esaminando. E allora domando anzitutto che sia assicurata dalla legge questa distinzione, cioè che si cerchi di favorire in primo luogo le piccole imprese o di curare che una sufficiente parte dei finanziamenti disponibili vada alle piccole imprese.

Per quanto riguarda le garanzie, domando ancora una volta se non sia possibile, sempre per le piccole imprese, e riferendomi soprattutto a quelle meridionali, introdurre una garanzia sussidiaria, parziale, dello Stato, per una quota-parte delle operazioni. Cosicchè, quando manchino le garanzie reali e quando le garanzie personali non siano sufficientemente valide a giudizio dell'Istituto mutuante, possa intervenire una garanzia parziale, complementare dello Stato.

P R E S I D E N T E . Sulla questione delle garanzie avrei sempre da ripetere quanto dicevo ieri. La garanzia dello Stato rende sempre difficilissimo il funzionamento di queste operazioni, perchè rende impossibili le proroghe, gli accordi, le transazioni e molte di quelle sistemazioni complesse che si rendono necessarie per salvare le aziende nei momenti di difficoltà. Lo Stato è elefantesco nei suoi movimenti e non è possibile farlo agire più velocemente. Vi pregherei pertanto di riservare a un articolo, che potrebbe essere aggiuntivo o finale, la materia che riguarda le garanzie.

P E S E N T I . A mio giudizio la questione più importante è quella relativa alla difficoltà della concessione di credito, proprio per quanto riguarda le garanzie. Nel Meridione, infatti, si dà meno credito a medio termine, perchè le banche chiedono delle garanzie reali. È giusto quindi stabilire un criterio di distribuzione in base al quale il 40 per cento degli stanziamenti viene attribuito al Mezzogiorno, ma bisogna anche rendere effettivo questo criterio.

Io vorrei pregare, particolarmente i colleghi giuristi, di interessarsi della questione delle garanzie, per studiare il modo di sostituire le vere garanzie reali con altri tipi di garanzie. Sarebbe forse necessaria la formulazione di uno speciale articolo. Io avevo accennato alla possibilità di stabilire delle garanzie sulle vendite del macchinario delle industrie. Non si potrebbe forse cercare di applicare lo stesso principio che vi è per coloro che esportano il macchinario all'estero? Sarebbe molto più facile che le banche concedessero il credito sapendo che vi è la garanzia dello Stato non sul credito, ma sul macchinario venduto.

B R A C C E S I , *relatore*. La differenza tra Nord e Sud, riguardo al tasso applicato, non è notevole: nel Nord è del 6,50 per cento, in casi eccezionali del 6,75 per cento, mentre nel Sud è del 4 per cento. Ora, con la legge attuale, la differenza è diminuita, perchè il tasso applicato risulta essere del 5 per cento nel Nord e del 3 per cento nel Sud. Vi è una leggera sperequazione. La verità è, come ho già avuto occasione di affermare, che l'iniziativa industriale non è sensibile alla facilitazione di un punto, un punto e mezzo; non sarà infatti questo che costituirà un incentivo per gli industriali. Essi si accingono ad una nuova impresa quando prevedono almeno un utile del 15 o del 20 per cento; dare loro un incentivo dell'1 per cento è come non dare nulla. Quindi non bisogna star qui a speculare su piccole cose, perchè altrimenti non si va avanti. La legge è buona per chi ne vorrà godere, ma non è miracolistica. Mi pare eccessivo perdere tanto tempo per piccole cose.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Io mi preoccupo, in queste dichiarazioni, sopratutto dell'Italia meridionale. Comprendo che si debba usare una certa accortezza nel finanziare tutto ciò che dà un nuovo assetto alla struttura industriale, ma non vorrei che noi, con una norma negativa che esclude le imprese che fanno capo ai grandi gruppi, ottenessimo due cattivi risultati: l'uno quello delle gride di manzoniana memoria, l'altro quello di impedire, con questa pregiudiziale che il Parlamento manifesterebbe nei confronti di determinati gruppi, anche quegli investimenti che nor-

malmente verrebbero fatti. Ci conviene correre questo rischio per l'Italia meridionale? Ritengo che dovremmo tendere sempre a servirci dello sviluppo dell'Italia meridionale per correggere l'attuale andamento della struttura industriale italiana, ma di ciò dovrebbe preoccuparsi in particolar modo lo Stato. Voi tutti sapete, e io ho avuto già modo di dichiararlo proprio qui in Senato, che io sono dell'opinione che, ove l'iniziativa privata non si faccia avanti, la partecipazione statale debba intervenire anche nel settore manifatturiero.

Ecco perchè io sarei dell'avviso di eliminare la pregiudiziale negativa; ritengo che con essa noi veniamo a creare dei rapporti che non siamo in grado di controllare.

B O S C O . Il principio che io ho enunciato e sul quale insisto è questo: un minimo del 40 per cento sui finanziamenti che verranno fatti deve essere riservato alle imprese del Sud.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Forse faremmo bene a ridurre questa cifra.

B O S C O . Insisto sul 40 per cento.

P E S E N T I . In seguito alle dichiarazioni del Ministro ritengo che la formula potrebbe forse essere attenuata. Il fatto è però che fino ad oggi le leggi per l'industrializzazione del Mezzogiorno hanno sempre costituito dei legami solo per i grandi gruppi, e ciò non è giusto. Perchè dobbiamo regalare tanti miliardi a coloro che hanno già dei profitti così notevoli?

P R E S I D E N T E . Non ho qui un testo da sottoporre alla vostra attenzione, ma vorrei capire le intenzioni del senatore Pesenti e venirgli, eventualmente, incontro. Egli ha questa idea, derivante da una triste esperienza, cioè che, attraverso la creazione di società di comodo, molto spesso di questi benefici, che sono destinati a piccole e medie industrie, finiscono con l'avvantaggiarsi grandi industrie, frustrando così lo scopo del disegno di legge.

Mi pare che questa sia l'idea del senatore Pesenti: naturalmente, egli cerca di individuare dei criteri oggettivi (una legge, infatti, non può che rifarsi ad un criterio oggettivo) in modo da escludere la possibilità che si verifichi questo fenomeno.

Logicamente, è molto difficile riuscire a dare una forma concreta ad un fenomeno economico che, per la sua natura, nasce nascosto.

Quindi, io ritengo che bisognerà esprimere soprattutto questo, e cioè che il Comitato deve tener presente, in modo prevalente, lo spirito del disegno di legge e precisamente, pur seguendo questi criteri, deve avere come principio generale quello di cercare di favorire, realmente, le piccole e medie industrie.

La formula deve essere elastica, sia pure espressa in modo non equivoco, per non suscitare critiche anche dal punto di vista politico.

B E R T O L I . Ritengo opportuna la pregiudiziale negativa, non soltanto per le ragioni espresse dal senatore Pesenti e riassunte dal Presidente, ma soprattutto per il fatto che i fondi disponibili da parte dello Stato, per contribuire al pagamento degli interessi, non sono illimitati e quindi dobbiamo preoccuparci che questi fondi vadano, anzitutto, alle piccole e medie imprese: se non ci fossero tali limiti, il problema non esisterebbe.

Inoltre, bisogna tener presente il fatto che i grossi gruppi industriali hanno la possibilità di ottenere mutui dalle banche più facilmente di quanto non l'abbia un piccolo industriale, perchè possono offrire maggiori garanzie.

In terzo luogo, sarebbe bene vedere quali sarebbero le piccole e medie industrie che sorgerebbero collegate con questi grandi gruppi: è evidente che sarebbero sempre le piccole e medie industrie marginali ad essi, che servirebbero soltanto a far ottenere a questi grandi gruppi un utile maggiore.

Quindi, se venisse inserita la norma del collegamento delle piccole e medie imprese ad altre imprese, questa potrebbe essere in un certo senso elusa per il fatto che la grande industria non crea una industria sussidiaria

collegata con l'impianto economico della zona, ma collegata con l'insieme dei propri interessi, che potrebbero essere diversi da quelli dell'ambiente.

Insisto perciò sulla necessità di mantenere la norma negativa come ha sostenuto il collega Pesenti, perchè altrimenti dei fondi disponibili usufruiranno sopratutto questi grandi gruppi.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Chiedo la parola per precisare meglio il concetto da me espresso.

Ritengo che una grande azienda del Nord, dovendo iniziare un'altra impresa, preferirà costituirla nel Nord, dove ha degli addentellati, piuttosto che nel Sud dove non ha alcun incentivo, alcuna spinta. Ed in questo modo avremo un ulteriore fenomeno della concentrazione industriale nel Nord; mentre, se nel Sud vi fosse un incentivo, è probabile che verrebbe preferito al Nord.

Quindi, noi potremmo anche inserire in questo articolo una norma di esclusione, ma dovremmo calcolare bene che la nostra pregiudiziale negativa nei confronti dei grandi gruppi, in questo caso, non si tramuti, in realtà, in una pregiudiziale contro l'industrializzazione del Mezzogiorno.

M I C A R A . Praticamente, il Ministro ha detto quello che volevo dire io. Infatti bisogna incentivare chi vuole realizzare un autentico decentramento industriale a favore del Mezzogiorno, ma mi pare che quanto sostiene il senatore Bertoli provochi l'effetto contrario.

Se noi, infatti, introduciamo una norma discriminatoria che escluda proprio il settore più potente dal realizzare questa industrializzazione, credo che andiamo veramente contro il principio base che ci guida in questo disegno di legge.

Il Ministro ha già detto come si è sempre restii ad intraprendere un tale viaggio verso il Sud, ma se in questo disegno di legge si stabiliscono ancora una volta discriminazioni, noi non avremo mai la possibilità di superare questi pregiudizi. Questo, invece, deve essere per noi uno stimolo anche maggiore.

Anche se si tratta di industrie piccole e medie collegate con grossi complessi industriali, questo per lo meno significherà avere trasferito nel Sud importanti interessi, che oramai hanno la loro sede naturale nel Nord. Solo stimolando le grandi industrie con queste agevolazioni si potrà spingerle nel Sud: qualunque via per farlo è buona, e questa è ottima! L'importante è farle scendere al Sud; in un secondo momento vedremo come regolarne l'attività. Se inseriamo questa norma negativa, potremo sempre sentirci dire che abbiamo rifiutato, facendo una legge apposita, la loro collaborazione.

J A N N U Z Z I . Noi, nel Mezzogiorno, vorremmo avere la possibilità di aumentare ancora i posti di lavoro ed abbiamo utili esperienze in questa materia; infatti in imprese del Nord venute nel Sud si è avuto un aumento di produzione. Quindi una differenza nel costo del denaro a favore di imprese, qualunque esse siano, non farà altro che attrarre verso il Sud quelle imprese che sono già disposte a venire.

D'altra parte ritengo che quanto sostiene il senatore Pesenti sia già implicito nello articolo, perchè quando noi poniamo dei criteri di preferenza a favore delle piccole e medie imprese è logico che, a favore delle grandi industrie, resterà quello che resterà. Sono perciò favorevole al criterio positivo della preferenza, ma non al criterio negativo dell'esclusione.

C E N I N I . Per quanto riguarda il Mezzogiorno, sono anch'io preoccupato perchè non vorrei che, essendo troppo rigidi in certe discriminazioni, abbiamo dei risultati negativi, ma non vorrei nello stesso tempo che si venissero a dare i mezzi a delle industrie che già possono operare per conto proprio.

Nel disegno di legge, è detto che questi incentivi sono destinati alle piccole e medie imprese, quindi, logicamente, dovrebbero essere esclusi i grandi gruppi industriali.

Inoltre, si parla di industrie collegate, ma vorrei sapere come si può stabilire che si tratti o meno di industrie collegate. Evidentemente, quando una azienda farà domanda per

essere ammessa a godere dei benefici di questo disegno di legge, cercherà di presentarsi come un'industria piccola o media, altrimenti verrebbe esclusa. Come potremo noi stabilire se questa è, per vie nascoste, in collegamento con un grande gruppo industriale, o se è effettivamente, per il proprio statuto, la propria costituzione, una industria autonoma? Il Comitato non sarà certamente in grado di deciderlo e dovrà ammettere questa come ammette le altre: perciò credo che, dal punto di vista pratico, non sia possibile stabilire se c'è un collegamento clandestino.

Quindi, o c'è un collegamento aperto e il Comitato non potrà ammettere tale impresa *a priori*, perchè la legge stessa la esclude, o c'è un collegamento clandestino, ma il Comitato in questo caso non potrà agire e dovrà ammetterla ugualmente, anche se ci sono dei sospetti in quanto questi non sono sufficienti per escluderla.

Pertanto, dal punto di vista pratico, ho anche io la preoccupazione che i soldi dello Stato vadano ad imprese che possono agire da sole, ma vedo che non è possibile stabilire l'esclusione di aziende le quali si metteranno nella condizione di non far scoprire quelli che sono i veri rapporti con altri gruppi, non dico monopolistici, ma comunque grandi gruppi industriali, che hanno proprie possibilità e che dovrebbero essere esclusi.

Per questi motivi ritengo di non poter aderire a questa ultima proposta.

B A T T A G L I A . Concordo su quanto è stato detto circa la necessità che una larga percentuale dei contributi venga devoluta alle zone depresse del Mezzogiorno.

Inoltre, io chiamerei certezza negativa quella che il Ministro ha chiamato perplessità nel respingere, nell'emendamento Pesenti, la parte negativa dell'esclusione, mentre accetterei il suggerimento positivo.

Noi non dobbiamo dimenticare che l'anchilosi del meridione è anche un po' dovuta alla mentalità stessa dei meridionali, che hanno il complesso di inferiorità e, quindi, questi incentivi, queste sollecitazioni potrebbero essere una causa determinante dell'industrializzazione del meridione, la quale è una necessità di vita per il meridione stesso.

Ecco perchè, rifacendomi a questo concetto, che credo non possa non essere condiviso dai meridionali tutti, noi non possiamo escludere che di questi benefici si possano avvantaggiare anche le grandi industrie che si impiantano nel Sud.

Logicamente, si stabilirà un criterio di preferenza per le piccole e medie industrie locali, ma per quanto riguarda l'esclusione delle grandi imprese io non ho una perplessità, ma la certezza dell'effetto negativo di essa.

P E S E N T I . Voglio far notare che, quando si parla di piccole e medie industrie non è necessario che vengano preferite quelle locali; ritengo che si debbano aiutare quelle che sono state impiantate nel Sud, trasferendosi dal Nord, con un certo spirito pionieristico, ma non quelle che pensano di andare al Sud per salvarsi, mettendosi in sesto con queste provvidenze.

B O S C O . Potrei citare l'esempio di uno dei più grossi complessi industriali facenti capo al capitale francese: questo complesso industriale che, oltre ad occupare una quantità considerevole di mano d'opera, incrementa anche industrie laterali di notevolissima importanza, si è deciso ad impiantare uno stabilimento nel Mezzogiorno a condizione di ottenere il prestito e gli incentivi previsti dalla legge per il Mezzogiorno. Per lo addestramento del personale in quelle speciali lavorazioni è stato infatti necessario istituire dei corsi di sei mesi, un anno, diciotto mesi — a seconda che si tratti di operai o dirigenti — con notevole incremento delle spese.

Esistendo quindi esempi nell'uno e nello altro senso, non è possibile accogliere il criterio negativo dell'esclusione: il mio emendamento tende infatti ad accogliere in senso positivo i suggerimenti del collega Pesenti.

Sono peraltro favorevole a quanto sostenuto in proposito dall'onorevole Ministro.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei diradare un equivoco. La mia preoccupazione consiste proprio nel fatto che, con un'innovazione introdotta per la prima volta nella legislazione italiana,

si vengano a modificare tutte le precedenti norme emanate per il Mezzogiorno.

P E S E N T I . Nell'industrializzazione del Mezzogiorno non è tassativamente stabilito che debbano essere considerate le medie e piccole industrie; mentre ciò è previsto dal provvedimento in esame.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* L'I.SV.E.I.MER. e gli altri Enti per il Mezzogiorno sono regolati in base alle norme stabilite per il credito a medio termine: norme che concernono le medie e le piccole imprese. Naturalmente si tratta di precetti più elastici di quelli seguiti per il resto dell'Italia, essendovi i margini di finanziamento più ampi proprio allo scopo di conferire una spinta maggiore al Mezzogiorno.

P A R R I . Io insisto perchè vengano considerate in particolare le piccole industrie.

P E S E N T I . È necessario anche un particolare richiamo all'incremento dell'occupazione.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* È un concetto più che giusto.

P R E S I D E N T E . Do lettura del nuovo testo dell'articolo 5-*bis*, predisposto dal senatore Bosco e modificato in relazione ai suggerimenti dei senatori Parri e Pesenti:

« Il Comitato di cui al precedente articolo, nel formulare le proposte per la concessione dei contributi, si ispirerà ai criteri generali previsti dall'articolo 1 della presente legge, con particolare riguardo alle piccole imprese, e favorirà:

a) le zone depresse, riservando ai territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni non meno del 40 per cento del totale dei contributi;

b) le imprese il cui capitale sia apportato in via autonoma da medi e piccoli operatori;

c) le imprese che valorizzano le risorse economiche locali, con riguardo anche ai prodotti agricoli;

d) le imprese che, a parità di capitale investito, assicurino maggiore occupazione;

e) le imprese che, a parità di capitale investito, assicurino un più elevato prodotto netto;

f) le imprese che operino in settori complementari o sussidiari di quelli nei quali operino imprese a partecipazione statale ».

Metto ai voti l'articolo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

P E S E N T I . A questo punto dovrebbe inserirsi un articolo 5-*ter*, così formulato:

« Presso il Ministero dell'industria e del commercio è costituita una Commissione parlamentare composta da cinque rappresentanti del Senato e cinque rappresentanti della Camera dei deputati ».

Tale articolo può però anche essere sostituito da una norma la quale stabilisca che il Ministro per l'industria e il commercio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'applicazione della legge.

Proporrei inoltre l'istituzione di una Commissione di controllo presso gli Organi locali. Fino ad ora gli Istituti regionali di credito hanno agito con criteri esclusivamente bancari e, direi, di amicizia personale: sarebbe opportuno creare adesso un organismo consultivo, che possa agevolare e controllare l'applicazione della legge nelle zone periferiche.

O L I V A . Quanto ha detto il collega Pesenti si riferisce all'attività di questi Enti nel loro complesso.

Circa la relazione del Ministro, ritengo che questa debba riguardare tutta l'attività da lui svolta, non solo in questo campo particolare. Stabilire l'obbligo, per i Ministri, della relazione sull'applicazione di ogni singola legge non deve significare istituire una forma di controllo, semmai fornire dei mezzi di informazione atti a suggerire modifiche eventuali, miglioramenti e così via.

Tornando alla particolare vigilanza sulla applicazione della legge presso i singoli Istituti, ritengo che anche questo esuli dal quadro del progetto di legge. Bisognerà semmai

riguardare tutto l'ordinamento degli istituti in questione.

Concludo sostenendo che non si può creare il problema della responsabilità dell'Esecutivo nei riguardi di ogni singola legge.

P A R R I . Faccio osservare che questa non è una legge qualsiasi; nasce con dei dubbi e con delle riserve di applicazione e di applicabilità, è un esperimento, che può essere forse decisivo, di grande interesse. Un impegno del Ministro a riferire annualmente sull'applicazione di questa legge a me pare utile, anzi necessario.

Quanto all'altra osservazione, che è stata fatta dal senatore Pesenti, voglio dire che il maggior dubbio che abbiamo è sulla efficienza del sistema creditizio come capacità, non come gestione di denaro, sopratutto per quel che concerne il medio credito. Il medio credito ha una finalità sopratutto sociale, che non può essere assolta da Istituti che hanno la responsabilità dell'operazione. Il Ministro intende richiamare al Ministero dell'industria e commercio una funzione direttiva di politica economica, sulla quale sono pienamente d'accordo; ma per il coordinamento dei bisogni base ci vorrebbero dei comitati di piena occupazione, provinciali o regionali, che in parte già esistono ma credo non funzionino; occorrerebbero degli organi, anche ministeriali, o sollecitati dal Ministero, che potessero analizzare questi bisogni locali, i crediti, gli investimenti, e suggerissero al Ministero e agli Istituti le direttive opportune.

A me pare che la formulazione del senatore Pesenti, seppure un po' improvvisata, debba essere effettivamente presa in considerazione nei riguardi dell'I.SV.E.I.MER; non si vede bene come si possa agire, ma il principio mi pare incontestabilmente sano e giusto.

C A R E L L I . A mio avviso, troppi organi di controllo rallentano le operazioni finanziarie; ora a noi preme la speditezza di queste operazioni nell'interesse dei piccoli e medi operatori. Ai parlamentari non è difficile, in fondo, controllare indirettamente come lavorano gli Istituti di credito; sarà evidentemente nostro compito intervenire con leggi appropriate per correggere le eventuali discrepanze che sorgessero dall'applicazione pratica di questo provvedimento.

Con l'accordo sull'articolo 5 io credo che la Commissione abbia già raggiunto una meta considerevole; proporrei quindi lo spedito esame degli altri articoli per far sì che il disegno di legge, nell'interesse generale, lo ripeto, sia approvato nel più breve tempo possibile, affinchè poi la Camera dei deputati possa esaminarlo prima della chiusura dei lavori parlamentari.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Desidero informare la Commissione che quest'anno, in sede di bilancio della industria, alla Camera dei deputati ho presentato per la prima volta una dettagliata relazione su tutto l'andamento dei finanziamenti nel Mezzogiorno, da quando sono iniziati, distribuito per settori, per zone, per tipi di industrie, medie e piccole. Tale relazione apparirà negli atti parlamentari.

La mia opinione sulle questioni che sono state sollevate è la seguente: se vogliamo ridare ai bilanci l'importanza che debbono avere, ritengo che la discussione di essi debba sempre di più appuntarsi su queste situazioni concrete; altrimenti il Parlamento si svuoterà ogni giorno di più delle sue funzioni, ed anche della sua dignità.

P R E S I D E N T E . Resta inteso, allora, che la proposta di inserire nel disegno di legge un articolo 5-*ter* è ritirata.

L'ordine del giorno presentato dai senatori Bosco e Pesenti, sul quale la Commissione si pronuncerà prima della votazione del disegno di legge nel suo complesso, è il seguente:

« La 5ª Commissione impegna il Ministro dell'industria e del commercio a riferire annualmente alla Commissione stessa sui risultati dell'applicazione della presente legge, sia in generale che in particolare, per settori e zone di intervento ».

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Accetto l'ordine del giorno.

Desidero aggiungere questo: se il fine da raggiungere è quello di un certo decentra-

mento delle industrie, e quindi di adottare un criterio regionale, come si può agire in questo settore? Si può agire anzitutto con una manovra degli incentivi, ed allora bisogna dare delle direttive abbastanza precise agli Istituti finanziari, e controllarli attraverso il Comitato che è stato creato.

In secondo luogo, e di ciò si è parlato anche in sede di discussione del bilancio, credo che bisognerebbe fare il tentativo di avviare la formulazione dei piani regionali.

Io sono già d'accordo con le Camere di commercio affinchè sia preparato un ruolo di giovani funzionari capaci, specializzati in ricerche di mercato e analisi economiche. Inoltre, darò delle direttive alle Camere di commercio dei capoluoghi di provincia in modo che si facciano promotrici di una attività tendente alla formulazione dei piani regionali.

Sto ancora studiando l'argomento, quindi non sono in grado di dare dei particolari, ma l'idea fondamentale è quella che ho esposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, possiamo proseguire nell'esame e nella votazione degli articoli:

Art. 6.

La liquidazione ed il pagamento del contributo interessi concesso ai sensi del precedente articolo 5 verranno effettuati ad annualità posticipate il 1° luglio di ogni anno, sulla base di elenchi, contenenti gli estremi dei contratti di mutuo, trasmessi da ciascun Istituto al Ministero dell'industria e del commercio.

Per la prima liquidazione — relativa al rateo compreso fra la data di stipulazione del contratto di mutuo ed il successivo 1° luglio — l'Istituto dovrà trasmettere al Ministero dell'industria e del commercio copia del contratto di mutuo.

(*È approvato*).

Art. 7.

Salvo le maggiori agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni a favore dei singoli Istituti ed Enti finanziatori, gli atti, i contratti e le formalità relative alla concessione e alla gestione dei finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonchè dalle imposte di registro e ipotecarie, tranne gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri immobiliari ed all'infuori della tassa di bollo sulle cambiali che venissero assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili ed agli archivi notarili, sono ridotti alla metà.

Propongo che al primo comma vengano soppresse, per evidenti ragioni formali, le parole « che venissero ». Inoltre, propongo di aggiungere, dopo le parole « per ogni mille lire », le parole « o frazione di mille lire ».

Metto ai voti l'emendamento soppressivo da me presentato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo da me presentato.

(*È approvato*).

M I C A R A . Io propongo un emendamento tendente ad aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« Per i finanziamenti assistiti dal contributo statale in conto interessi di cui alla presente legge, spettano a tutti gli Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, le agevolazioni tributarie di cui al secondo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

La legge n. 445, infatti, stabilisce che gli Istituti regionali sono esenti da ogni tassa sugli affari, dalle imposte sulla ricchezza mobile, eccetera; poichè con questo disegno di legge dobbiamo mettere tutti gli Istituti nelle medesime condizioni di lavoro, è opportuno estendere a tutti gli Istituti attraverso i quali saranno operati i finanziamenti le stesse agevolazioni fiscali di cui già godono gli Isti-

tuti regionali. In caso contrario, vi sarebbero due trattamenti diversi, con vantaggio degli Istituti ai quali viene applicato il disposto della legge n. 445.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Sono favorevole all'emendamento presentato dal senatore Micara.

Noi potremmo anche lasciare la situazione così com'è, ma in tal caso, dal momento che abbiamo detto che i mutui verranno fatti al cinque per cento, le maggiori spese dovrebbero essere coperte con gli stanziamenti. Ponendo tutti sullo stesso piano, invece, si avranno maggiori disponibilità di stanziamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Micara.

(*È approvato*).

B R A C C E S I , *relatore*. In merito allo ultimo comma dell'articolo, il senatore Cemmi, ora assente, ha suggerito la soppressione del comma stesso; anche per altre leggi, infatti, è stato stabilito di non inserire norme che vadano a danno dell'Ordine notarile.

J A N N U Z Z I . Bisogna convenire che questo incidere per legge sugli onorari dei professionisti è un principio pericoloso. Gli onorari sono stabiliti per tariffa, quindi una valutazione è già stata fatta; questa ulteriore riduzione non sembra giustificata, poichè intacca un principio stabilito per legge.

Per tale motivo, faccio mio l'emendamento suggerito dal senatore Cemmi.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento soppressivo presentato dal senatore Jannuzzi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 8.

Per la corresponsione dei contributi concessi ai sensi del precedente articolo 5 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio della somma di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1960-61 al 1969-70 e di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1970-71 al 1974-75.

Le somme non impiegate nei singoli esercizi potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Art. 9.

Il tasso d'interesse per il credito artigiano praticato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è fissato nella misura del 3 per cento.

All'onere relativo di lire 2.100 milioni si provvede con una corrispondente aliquota del ricavo del prestito nazionale autorizzato con decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, da destinare ad aumento del fondo per il conto statale in conto interessi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

B O S C O . L'attuale formulazione dello articolo 9 non è molto chiara; pertanto propongo un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma le parole: « da destinare », con la seguente: « destinata ».

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. È molto più semplice sopprimere l'intero secondo comma.

P R E S I D E N T E . La copertura deve essere indicata. Sono d'accordo circa lo emendamento presentato dal senatore Bosco; inoltre propongo di sostituire le parole: « con una corrispondente aliquota » con le seguenti: « con la corrispondente aliquota ».

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Bosco.

(*È approvato*).

Metto inoltre ai voti l'emendamento sostitutivo da me presentato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 10.

A valere sui rientri affluiti e che affluiranno alla Tesoreria centrale sui finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, è autorizzato il prelevamento:

a) di 1.500 milioni di lire da destinare ad aumento del conferimento statale al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, di cui alla legge 31 luglio 1957, n. 742;

b) di 4.200 milioni di lire da conferire ai fondi di dotazione degli Istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, istituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, rispettivamente, nella misura di lire 900 milioni, 1.200 milioni, 1.200 milioni e 900 milioni;

c) di 300 milioni di lire da conferire alla Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, per la costituzione di un fondo per contributi in conto interessi su prestiti di ammontare non superiore a lire 500.000, aventi durata non eccedente 8 anni ed al tasso annuo non superiore al 3,50 per cento, a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, destinati al miglioramento di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, onde renderle adatte alla ricettività di un turismo a basso costo.

Le disponibilità residue saranno destinate ad aumento dei fondi di rotazione costituiti presso l'Istituto per lo sviluppo economico nell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER), l'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.S. e il credito industriale Sardo (C.I.S.) ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38, nelle proporzioni rispettivamente del 61 per cento, del 29 per cento e del 10 per cento.

Le assegnazioni dei conferimenti previsti dai precedenti commi verranno gradualmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli Istituti e fondi.

B O S C O . L'articolo 10 prevede un sistema che, mentre fissa per taluni istituti la somma precisa ad essi attribuita, destina poi per il Mezzogiorno le disponibilità residue.

Si prevede una somma di 15-18 miliardi di afflussi di cui circa 5.700 milioni sono già destinati tassativamente nel disegno di legge e 6.012 milioni circa andranno a favore del Mezzogiorno. Senonchè i rientri non avvengono tutti con lo stesso ritmo; e la legge 28 luglio 1950, n. 722, che prevede tali rientri non ha ancora avuto la sua piena applicazione dati i termini di scadenza dei vari mutui.

Il presente disegno di legge stabilisce un criterio di priorità: mentre per le altre regioni le somme sono già stabilite, per il Mezzogiorno si dovrà attendere che siano stati depositati i 6 miliardi.

Su questo punto desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro.

J A N N U Z Z I . C'è l'ultimo comma che riguarda il criterio di distribuzione dei rientri affluiti: « Le assegnazioni dei conferimenti previsti dai precedenti commi verranno gradualmente disposte con decreto del Ministro per il tesoro nei limiti dei rientri affluiti e secondo le esigenze dei singoli Istituti e fondi ».

P R E S I D E N T E . L'ultimo comma non chiarisce bene; infatti « gradualmente » non significa niente. Propongo pertanto un emendamento aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 10, nel senso di aggiungere dopo le parole: « verranno gradualmente » le seguenti: « e proporzionalmente ».

P A R R I . Il dubbio che si esprime è la insufficienza dei mezzi finanziari e la capacità di risconto dell'Istituto centrale soprattutto

nei riguardi degli Istituti non contemplati nel disegno di legge.

Inoltre è stato fatto un rilievo in difesa del Veneto perchè tenuto in minore considerazione. Desidero far presente agli onorevoli colleghi, che non si possono fare considerazioni e stabilire dei paragoni sulla base di valori regionali assoluti. Non è esatto stabilire una prelazione tra le regioni, poichè le condizioni in cui si trovano numerose zone montane dell'Italia settentrionale sono deplorevoli e quasi analoghe a quelle del Mezzogiorno.

J A N N U Z Z I . Senatore Bosco, non è possibile nemmeno precisare quale sia il residuo dei rientri: essi comprendono anche le perdite le quali vanno tutte a discapito del Mezzogiorno. Gli altri prelevamenti sono fissi.

Pertanto ritengo sia giusto distribuire proporzionalmente tra le varie regioni anche le eventuali perdite che si potranno verificare.

O L I V A . Concordo sulle osservazioni fatte dal collega Parri; tuttavia confermo che se chiediamo qualcosa è per le zone situate nei pressi del Veneto, le quali sono le più disagiate.

Anche la provincia di Udine fa parte del Veneto; non è quindi comprensibile come per compensare Udine delle provvidenze date a Gorizia e a Trieste si debbano trovare dei fondi particolari e si obliterino invece i bisogni delle altre provincie venete.

Prego pertanto l'onorevole Ministro di dirci se in ordine ad una organica distribuzione dei rientri, per assegnare qualcosa al Veneto si debba privare il Mezzogiorno di parte dei residui oppure si possano diminuire in minima parte le assegnazioni per le provincie di Udine, delle Marche, della Toscana e del Lazio.

Per quanto riguarda la gradualità e la proporzionalità dell'assegnazione dei rientri, ritengo che si possa anche venire incontro alla osservazione del senatore Bosco; basterebbe infatti trasformare in frazioni, con un massimo di cifra numerica, le assegnazioni alle singole regioni.

Comunque, rientrando in merito, riterrei opportuno che venissero posti a disposizione del Veneto, nel suo complesso, almeno 500 milioni da conferire alle Sezioni di credito agrario ed alle Casse di risparmio delle Venezie.

Mi riservo di formulare l'emendamento, intanto prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere al riguardo e di dirci se può aderire alla richiesta.

P R E S I D E N T E . Ritengo che si potrebbe ridurre di 300 milioni la misura del finanziamento stabilito per la provincia di Udine, chè, appunto, si tratta di una provincia sola e 1.500 milioni possono anche essere ritenuti molti; ed inoltre, riducendo di 500 milioni lo stanziamento di cui alla lettera *b*), si otterrebbero, di conseguenza, 700 milioni per il Veneto.

B O S C O . Secondo me sta bene la riduzione di 300 milioni dello stanziamento proposto per la provincia di Udine; per quanto riguarda la lettera *b*), invece, io lascerei le cose come stanno e piuttosto abolirei completamente la lettera *c*) perchè, in una legge volta a stabilire nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e all'artigianato, stanziamenti a favore di piccoli proprietari delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale, destinati al miglioramento di case di abitazione e di modeste attrezzature alberghiere, francamente mi sembrano fuori posto.

C O N T I . Non ho chiesto la parola per proporre degli aumenti; ciò che, tuttavia, a mio avviso sarebbe pienamente legittimo, perchè 300 milioni nei confronti della situazione delle zone montane dell'Appennino centro-settentrionale rappresentano una cifra modesta. Però, contro una domanda, fatta dall'amico e collega Bosco, di soppressione della lettera *c*), evidentemente devo insorgere, per chiedere che il testo sia mantenuto nella sua formulazione integrale.

B E R T O L I . Secondo me, se si comincia a discutere intorno a questo articolo 10 in base a tutti i desideri delle varie Regioni

e zone montane e altro, non finiremo mai. Motivo per cui io sono dell'avviso di sopprimere completamente questo articolo, salvo a invitare il Governo a presentare un apposito disegno di legge avente lo scopo di distribuire in maniera più equa questi fondi. Qui, per esempio, non si parla affatto di Gorizia e di Trieste; comunque è evidente che se si entrasse nel merito, ognuno avrebbe qualcosa da chiedere. Ecco dunque che sopprimere addirittura l'articolo può rappresentare la soluzione *ad hoc*, tanto più che l'articolo stesso non si collega affatto con il resto del provvedimento.

COLOMBO, *Ministro dell'industria e del commercio*. Rispondo anzitutto sull'origine dei fondi. Questi sono fondi destinati a suo tempo alla siderurgia e facenti parte dei programmi E.R.P. Sono fondi, pertanto, la cui ultima destinazione viene sempre concordata in sede internazionale; e vi è già stato un difficile itinerario per concordarne l'utilizzazione. Possiamo essere d'accordo o no; ma quando prendiamo capitali che ci vengono da altre fonti che non siano quelle italiane, evidentemente bisogna concordare o rifiutarli.

Qual'è il significato di questa norma dello articolo e perchè si sono presi in considerazione questi Istituti e non altri? Noi utilizziamo questi fondi per accrescere il fondo di dotazione degli Istituti di credito a medio termine. Non è che senza questo fondo non venga effettuato il credito, perchè il credito verrà fatto in relazione alle obbligazioni emesse dai singoli Istituti di credito a medio termine e, quindi, a seconda delle disponibilità che deriveranno da tali obbligazioni.

E allora, quali sono stati i criteri che ci hanno portati a questa distribuzione? Cominciamo anzitutto da Udine. In Udine, a suo tempo, fu creato un Istituto di credito a medio termine speciale, istituzione approvata dal Parlamento; quindi, praticamente, Udine fu sottratta all'Istituto di credito a medio termine del Veneto. Ciò perchè Udine lamentava che le provvidenze speciali, adottate per Gorizia e per Trieste, significavano per la provincia di Udine, che sta immediatamente al confine con le altre due, non soltanto un evidente orientamento di iniziative verso le province di Gorizia e Trieste, ma addirittura uno spostamento di attività che già si trovavano a Udine. Dunque, fu creato tale Istituto di credito a medio termine in Udine, e fu creato un fondo di dotazione per mutui a basso interesse. Data la difficoltà di reperire localmente fondi attraverso le obbligazioni, si è venuta a determinare la necessità di accrescere il fondo di dotazione dell'Istituto di credito a medio termine di Udine.

Qual'è la ragione della lettera *b*)? Vi sono numerosi provvedimenti legislativi, presentati alla Camera dei deputati — non so se presentati anche al Senato — che pongono il problema della fascia centrale della Italia: Marche, Umbria, Toscana meridionale, Lazio settentrionale; ove la situazione economica non è certamente quella dell'Italia meridionale, ma comunque dove si nota, indubbiamente, un certo arresto, un certo ristagno di iniziative. Allora: vi è chi propone il trasferimento delle stesse agevolazioni adottate per il Sud anche a questa zona. Voi capite che se noi non restiamo fermi al principio sinora adottato, a poco a poco finiamo con l'estendere le agevolazioni previste per il Sud a tutta l'Italia, e veniamo pertanto ad annullare il concetto informatore delle norme per il Mezzogiorno. Allora si è detto: lasciamo tutte le discriminazioni che attualmente ci sono e che corrispondono a ragioni di carattere economico, però aiutiamo gli Istituti di credito a medio termine che sono rimasti piuttosto deboli, che non hanno emesso delle obbligazioni, che non sono riusciti a realizzare una notevole attività creditizia. Ecco perchè si è arrivati a questa lettera *b*).

Il Veneto. Noi non abbiamo incluso il Veneto tra le zone cui intervenire con le norme dell'articolo 10 in quanto sembrava a noi che l'Istituto di credito a medio termine del Veneto non avesse bisogno dell'aumento del fondo di dotazione per attuare la sua attività, in quanto la massa delle obbligazioni gli permette di far ricorso al mercato. Se si tratta di fare qualche cosa per il Veneto, entro deteminati limiti, io sono anche d'accordo; però non vorrei che sembrasse che vi è stata della trascuratezza nei confronti del Veneto, perchè altrimenti bisognerebbe dire che anche

altre regioni non sono state contemplate, egualmente per motivi evidenti. Voi, per esempio, immaginate che io dia un aumento del fondo di dotazione agli Istituti di credito a medio termine della Lombardia o del Piemonte? Sarebbe veramente una enormità.

La lettera *c*) è un'altra cosa. Faccio una affermazione molto precisa, di cui mi assumo la responsabilità anche di fronte ai miei colleghi di Governo: questa è una norma che qui c'entra veramente come una interpolazione; si tratta cioè di una norma che non sta al suo giusto posto in questo articolo, non solo, ma nella stessa legge. Il fatto è che a suo tempo era stato assunto l'impegno di provvedere per 300 milioni alle finalità di cui appunto alla lettera *c*). Se si dovesse, però, arenare la discussione per questa lettera *c*), allora dico: eliminiamo addirittura tutta la norma e riserviamoci di trattare la materia in altra sede. Se invece si arriva alla determinazione di lasciarla, consideriamola una anomalia, come un fatto eccezionale, e andiamo avanti, con la discussione.

Nella eventualità, infine, che si volesse ampliare la portata della lettera *c*), allora vi dico che anche per ciò che riguarda le provvidenze in tale lettera previste, il Governo si impegna di provvedere a suo tempo con un altro finanziamento. Ciò per dissuadere oggi da un allargamento degli stanziamenti.

Per quanto riguarda l'osservazione fatta dal Presidente, ossia di inserire nell'ultimo comma, dopo la parola « gradualmente » le parole « e proporzionalmente », vorrei sottolineare che, ciò facendo, si verrebbe praticamente ad annullare il significato e la sostanza dell'ultima parte di tale comma, ove si dice che le assegnazioni dovranno essere disposte « secondo le esigenze dei singoli Istituti e fondi ». Contro tale proposta, sta la considerazione che vi possono essere Istituti dalla situazione molto florida e per i quali non è necessario, per lo meno in via immediata, disporre una erogazione di fondi; e vi possono essere Istituti nella situazione opposta, che pertanto necessitano di una erogazione molto sensibile. Io ritengo che un criterio di proporzionalità debba già essere ravvisato nella stessa divisione degli Istituti nelle lettere *a*), *b*) e *c*).

Desidero poi tranquillizzare la Commissione — e rispondo con questo al senatore Jannuzzi — che nella ripartizione di questi fondi, il Governo è stato molto prudente; si è garantito di quelli che ritiene sicuri rientri. Potrà esserci piuttosto qualche maggiore affluenza di denaro; comunque il Governo ha ritenuto di fare un sicuro affidamento su queste cifre.

C A R E L L I . Riallacciandomi a quanto or ora detto dall'onorevole Ministro, propongo di ridurre da 1.500 milioni a 1.200 milioni lo stanziamento di cui alla lettera *a*); e di ridurre in proporzione, alla lettera *b*), di 50 milioni lo stanziamento per la Toscana, e quello per il Lazio; e di 90 milioni quelli per le Marche e l'Umbria.

P R E S I D E N T E . Una volta entrati nell'ordine di idee di reperire una somma così piccola, conviene attribuire al Veneto ciò che era stato previsto alla lettera *c*).

B O S C O . Il problema della mancanza di fondi è eguale per tutti; e per quanto riguarda le zone montane, tutti sappiamo che si fanno progetti, si inviano al Ministero dell'agricoltura per ottenere i fondi, e il Ministero risponde che i fondi non ci sono. Anche queste sono zone che vanno tenute in considerazione.

B E R T O L I . Io insisto nella mia proposta di soppressione in relazione ai nostri impegni internazionali.

O L I V A . Se si vorrà mettere ai voti la proposta del senatore Bertoli, che è preclusiva, io sono decisamente contrario. Si tratta qui di non perdere l'occasione che ci viene offerta di utilizzare determinati fondi con una destinazione ben prevalente a favore del Mezzogiorno.

Se la Commissione ed il Ministro accettano la proposta Carelli riguardo ai 500 milioni, io riterrei opportuno, associandomi all'idea suggerita dal nostro Presidente, di aggiungerli al meccanismo della lettera *c*).

Sono contrario alla soppressione e propongo di effettuare questo piccolo spostamento.

B O S C O . Bisogna considerare che anche per il Mezzogiorno esiste il problema di migliorare le attrezzature e le case di abitazione.

B A T T A G L I A . Onorevole Presidente, l'onorevole Ministro ha chiamato la lettera *c*) dell'articolo 10 un'interpolazione. Vorrei far presente che non si può dire che vi sia nella specie un'interpolazione, perchè, per quanto i miei ricordi studenteschi mi suggeriscono, l'interpolazione è sempre un pensiero che si va ad inserire in altri pensieri nei quali può trovare un'esatta casella. Io riterrei, invece, che la lettera *c*) sia un concetto *sui generis* messo lì alquanto a sproposito.

D'altra parte, se noi vogliamo considerare con una certa attenzione la Sezione di credito agrario per l'Emilia e la Romagna, lo stesso dobbiamo fare anche per la Venezia, che ha le medesime esigenze. Il rilievo del senatore Bosco mi sembra quindi legittimo. Dal momento però che, considerando l'Emilia e la Romagna, dobbiamo considerare la Venezia, perchè non dovremmo considerare anche il Meridione? Quando noi assegnamo 1.500 miloni di lire alla provincia di Udine, 300 milioni alla Emilia e alla Romagna e 300 milioni alla Venezia, non vi è dubbio che le disponibilità destinate al Mezzogiorno vengono diminuite.

Io però ritengo che questa sia una norma *sui geners*, e sarei quindi favorevole alla soppressione della lettera *c*).

R O D A . A me pare che la discussione abbia posto in evidenza l'opportunità della proposta del collega Bertoli. In questo disegno di legge, che ha determinate finalità e strutturazioni, noi prendiamo in esame un provvedimento di tutt'altra natura. Riterrei pertanto opportuno soprassedere all'articolo 10 per lasciare a un provvedimento di legge successivo questa proposta del Governo che, a mio giudizio, non ha alcun carattere di urgenza.

Se noi tocchiamo le situazioni particolari legate alla partizione della lettera *c*), andiamo a rivoluzionarne l'equilibrio, con la conseguenza di dover introdurre una distribuzione diversa da quella che è prevista.

Arrivati a questo punto io mi chiedo se non sia il caso di accelerare il nostro lavoro evitando di porre alla Camera un interrogativo per non far passare questo provvedimento.

Mi chiedo se non sia meglio eliminare senza altro l'articolo 10 e rimandarlo ad altro provvedimento di legge.

P R E S I D E N T E . Riassumendo mi pare che le proposte siano due: la prima, alla quale è contrario il Ministro per ragioni di opportunità internazionale, consiste nella soppressione dell'intero articolo 10; la seconda tende invece ad operare uno spostamento dei fondi.

Comunque è indubbio che questi fondi sono dei fondi di particolare interesse. Se voi volete sopprimere questo articolo, fatelo pure, ma tenete presente che sopprimete una delle disposizioni più utili alla creazione di un'attività marginale a quella dell'agricoltura, attività che in determinate zone è particolarmente necessaria.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Vorrei chiedere alla Commissione di sospendere momentaneamente la discussione di questo articolo, allo scopo di trovare, nel frattempo, una qualche soluzione a questo problema. Vorrei cercare di raggiungere per altra via i fini previsti dalla lettera *c*) dell'articolo 10, onde riuscire a risolvere anche il problema della Venezia e tutti gli altri problemi che ci interessano.

P R E S I D E N T E . Passiamo, se non si fanno osservazioni, all'esame degli articoli seguenti in attesa che il Ministro formuli la sua proposta.

Art. 11.

L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie della provincia di Udine, in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1957. n. 742, è autorizzato a compiere operazioni di mutuo per l'impianto, lo ampliamento e l'ammodernamento di industrie turistico-alberghiere. Per dette operazioni è escluso l'intervento del Medocredito centrale.

All'articolo 7 della stessa legge 31 luglio 1957, n. 742, è aggiunto il seguente comma:

« Si applicano all'Istituto le norme previste dal secondo ed al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 ».

(*È approvato*).

Art. 12.

I conferimenti statali ai fondi di dotazione degli Istituti indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 10 saranno annualmente aumentati con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato.

I consigli di amministrazione degli Istituti a medio termine di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 10 sono integrati con un rappresentante nominato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

(*È approvato*).

Art. 13.

Le operazioni di risconto di cui alla lettera *a*) e quelle di finanziamento di cui alla lettera *b*) dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1952, n. 949, non potranno avere durata superiore ai 5 anni, qualunque sia la data dei corrispondenti prestiti concessi alle singole imprese.

Credo che questo disegno di legge, una volta approvato, non determinerà una immediata corsa agli investimenti; nel frattempo, perciò, sarà possibile studiarne l'attuazione pratica.

Probabilmente, si opererà in relazione alle richieste che verranno presentate per prendere i provvedimenti necessari, per l'aumento dei fondi in dotazione agli Istituti di credito ed, anche per autorizzare il Medio credito centrale ad altre forme di risconto.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 14.

Tutte le somme già affluite al Tesoro o che affluiranno per i rientri per capitale od interessi, derivanti dai mutui concessi ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1970, ad incremento del fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1457.

Il tasso d'interesse annuo del 3 per cento per le operazioni di credito peschereccio, previsto dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è ridotto al 2 per cento e la riduzione ha effetto dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge anche per i mutui già stipulati.

R O N Z A . In questo articolo, viene introdotta una riduzione eccessiva del tasso di interesse per le operazioni del credito peschereccio, per cui si è portati a pensare che molti riscatteranno e pagheranno per poter rifare la stessa operazione alle nuove condizioni: il che avrebbe un risultato opposto a quello che noi vogliamo raggiungere, cioè diminuire la possibilità di nuovi mutui, perchè assorbiti da vecchi mutui. In questo modo, invece, danneggiamo i vecchi mutuatari e favoriamo i nuovi.

Questa osservazione si deve tener presente per quelle che saranno le direttive, che dovrà seguire la Commissione nella concessione di nuovi mutui.

B A T T A G L I A . Penso che non possa verificarsi l'ipotesi di cui parla il collega Ronza che, cioè, coloro che hanno già iniziato dei mutui farebbero del tutto per estinguerli e rifarne degli altri nuovi, in quanto che in questo articolo è detto che la norma vale anche per i mutui già stipulati.

Non vedo, quindi, alcuna ragione per preoccuparsi.

B R A C C E S I , *relatore*. Nel dire qualche parola di relazione generale, ho espresso il mio pensiero rilevando come questo disegno

di legge avesse otto articoli di fondo e quattordici di contorno: ora, tra questi di misto contorno, possiamo considerare anche l'articolo 14.

Infatti, non vedo la necessità di inserire una norma di questo genere, riguardante il credito peschereccio, dato che già sono stati presentati a questa stessa Commissione due disegni di legge per la riduzione di tasse fiscali a favore dei pescatori: nella stessa occasione, quando cioè discuteremo quei disegni di legge, potremo studiare anche i problemi del credito peschereccio.

B O S C O . Ritengo opportuno mantenerlo, perchè in esso sono considerati solo i mutui concessi ai sensi dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 14.

(*È approvato*).

Art. 15.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1457, è sostituito dal seguente:

« I natanti dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi ordinari della navigazione entro i limiti in cui i natanti stessi sono autorizzati a navigare dalle competenti autorità marittime. Gli altri beni dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale. Le relative polizze di assicurazione dovranno essere vincolate a favore dell'Istituto finanziatore ».

(*È approvato*).

Art. 16.

A partire dal 1° gennaio 1960 la liquidazione dei contributi o concorsi in conto interessi previsti dalla legge 27 ottobre 1950, numero 910, dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 5 e 8 della legge 9 maggio 1950, n. 261, avrà luogo, a rate anticipate, il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, a seguito di apposita richiesta dell'Istituto finanziatore, recante l'elenco dei contributi scadenti nel corso del successivo semestre, al Ministero del tesoro.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Chiedo alla cortesia della Commissione di sospendere per qualche minuto l'esame dell'articolo 16.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta del ministro Colombo s'intende accolta.

Art. 17.

Per i finanziamenti previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive modificazioni ed integrazioni, dalla legge 9 maggio 1950, n. 261, dall'articolo 25 lettera *c*), lettera *d*), lettera *e*), della legge 29 luglio 1957, n. 634, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi, dopo aver effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui e di modifica delle condizioni contrattuali dei Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio. I provvedimenti medesimi divengono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che — qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

Per i finanziamenti previsti dalla legge 12 febbraio 1955, n. 38, e successive estensioni, dalla legge 31 luglio 1954, n. 626, e dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, gli organi deliberanti competenti alla concessione dei finanziamenti stessi dopo avere effettuato la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui o di modifica delle condizioni contrattuali al Ministero del tesoro. I provvedimenti medesimi divengono esecutivi dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che il Ministero stesso — qualora risulti che l'iniziativa non risponde alle finalità economiche e

sociali di carattere generale che le leggi suddette si propongono — non ne disponga la revoca o la sospensione con richiesta di riesame del provvedimento.

B R A C C E S I , *relatore*. Precedentemente a questo disegno di legge, per tali operazioni, gli Istituti di credito concedevano immediatamente i finanziamenti; ora, invece, per una parte di essi gli organi competenti, dopo avere effettuata la valutazione tecnico-finanziaria delle operazioni, comunicheranno i provvedimenti di concessione dei mutui ai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio, per un'altra parte, invece, questi provvedimenti dovranno essere comunicati solo al Ministero del tesoro. Inoltre, i provvedimenti stessi diverranno esecutivi, dopo trenta giorni dalla comunicazione, salvo che i Ministeri non ne dispongano la revoca o la sospensione.

Secondo me, tutto questo, importa un notevole ritardo nella concessione dei crediti.

B O S C O . Chiedo che per la votazione dell'articolo si aspetti il Ministro: se esistessero altre formalità di carattere burocratico non potrei infatti accettarle.

P R E S I D E N T E . Anche l'esame dell'articolo 17 è momentaneamente sospeso.

Art. 18.

Il testo dell'articolo 3 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, è sostituito dal seguente:

« I provvedimenti degli organi deliberanti della Cassa per il Mezzogiorno e del Mediocredito, concernenti la gestione ed il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti effettuati ai sensi delle leggi indicate nei precedenti articoli 1 e 2, ivi compresi i provvedimenti relativi ad eventuali modifiche di condizioni contrattuali, alla sospensione degli atti esecutivi, e all'autorizzazione di alienazioni a trattativa privata, nonchè ad altri eventuali atti ritenuti opportuni, esclusa in ogni caso la concessione di abbuoni sulle somme mutuate, sono adottati con l'intervento di un rappresentante del Ministero del tesoro ».

R O N Z A . Vorrei un chiarimento: quando si parla di modifiche contrattuali, sospensione di atti esecutivi e così via, non si ritorna alla mia affermazione di prima?

B O S C O . Ma la legge non ammette quel principio; lo scopo è quello di creare nuove industrie, non già quello di assottigliare i fondi disponibili per aiutare quelle già esistenti.

P R E S I D E N T E . Bisognerebbe chiarire un'altra questione: l'intervento del rappresentante del Ministero del tesoro, è consultivo o deliberativo?

B R A C C E S I , *relatore*. Il compito di emettere i pareri relativi alle pratiche passa dal Comitato al rappresentante del Ministero del tesoro.

P R E S I D E N T E . Sarebbe allora bene specificare « intervento a titolo consultivo ». L'articolo cioè, viene interpretato nel senso che l'intervento in questione non rappresenta un'integrazione degli Organi deliberanti.

O L I V A . Se siamo d'accordo nel ritenere che sostanzialmente questo intervento non può modificare l'equilibrio della deliberazione, consistendo solo nell'abbreviare la procedura, proporrei di rafforzare la formula suggerita dal Presidente, nel seguente modo: « con l'assistenza di un rappresentante del Ministero del tesoro, il quale avrà voto consultivo ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento proposto dal senatore Oliva, tendente a sostituire la parola « intervento » con la parola « assistenza »; nonchè ad aggiungere, dopo le parole « del Ministero del tesoro » le parole « il quale avrà voto consultivo ».

(*Non è approvato*).

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 18.

(*È approvato*).

Art. 19.

Le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si

applicano agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonchè a tutti gli altri Istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Questo articolo fa parte delle norme tendenti a favorire al massimo l'incremento di tali Istituti.

P R E S I D E N T E . La disposizione non riguarda soltanto queste leggi particolari, ma tutte le operazioni di credito a medio termine. Ora, succede che la Banca, o la Cassa di risparmio, che sta perdendo il proprio credito, va all'Istituto di credito a medio termine e si fa pagare.

D E G I O V I N E , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non si tratta di una norma nuova: l'abbiamo anche in tutte le altre leggi per quanto riguarda il privilegio sugli impianti.

B O S C O . Gli Istituti faranno le operazioni con maggior facilità quando si sentiranno garantiti da questa norma; si tratta quindi di una norma giusta.

P R E S I D E N T E . Diamo almeno un minimo di tempo di dieci giorni. Persino gli Istituti di credito fondiario danno dieci giorni di tempo per l'esercizio dell'azione revocatoria.

Io direi di aggiungere, dopo la parola « applicano » le parole « trascorsi che siano dieci giorni dalla stipulazione del mutuo ».

Ad ogni modo, in attesa del Ministro, che si è assentato temporaneamente, propongo di sospendere la discussione sull'articolo 19, e di tutti gli articoli seguenti.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

B E R T O L I . Propongo una mozione d'ordine perchè le questioni che riguardano le piccole aziende commerciali non siano discusse. Eventualmente, se il Governo intende presentare un disegno di legge che favorisca le piccole e medie aziende commerciali, lo presenti a parte.

È evidente che nel caso in cui si insista per discutere quest'oggi il nuovo progetto, saremmo costretti a presentare la richiesta di rinvio in Aula non solo a causa della situazione economica italiana, ma anche perchè si deforma lo scopo del disegno di legge in esame.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Se la Commissione acconsente si può discutere anche il nuovo provvedimento in questa stessa seduta; tuttavia il Governo non insiste e si rimette al giudizio della Commissione stessa.

A N G E L I L L I . Sono del parere che sarebbe meglio discutere immediatamente le provvidenze in favore dei commercianti, provvidenze che verrebbero così ad integrare e completare il provvedimento che stiamo esaminando, e ciò perchè è urgente e indispensabile, come ho accennato anche nella seduta di ieri, adottare concrete misure per il ridimensionamento del settore commerciale.

Il ministro Colombo ha dichiarato di essere pronto a presentare degli emendamenti in tal senso, e questo dimostra le buone intenzioni del Governo. Di fronte, però alle dichiarazioni e alle insistenze dei colleghi della sinistra, in particolare di quelle del collega senatore Bertoli, ritengo che — dovendosi evitare un rinvio della discussione in Aula al fine di non ritardare l'approvazione e l'applicazione del provvedimento che stiamo esaminando — si debba rinunciare ad insistere per l'inclusione di provvidenze in favore delle categorie commerciali in questa occasione. Prendo tuttavia atto, con i colleghi che condividono il mio stesso punto di vista, delle intenzioni del Governo in favore del commercio e sollecito al ministro Colombo l'immediata presentazione di quel disegno di legge che varrà a dare alle categorie commerciali il giusto riconoscimento e l'incentivo di nuovi sviluppi e potenziamenti nel quadro della rinnovata economia nazionale.

C A R E L L I . Per mozione d'ordine propongo che la richiesta di discutere un nuovo

disegno di legge in questa sede non venga messa ai voti, perchè se i colleghi che fanno parte dell'opposizione insistono nel voler presentare la richiesta di rinvio in Aula, si fermerebbe la discussione del provvedimento in oggetto che è molto importante invece portare subito a termine.

Prego pertanto l'onorevole Commissione di accontentarsi delle dichiarazioni del signor Ministro.

O L I V A . Desidero ricordare che fin dal principio avevo proposto un semplice emendamento all'articolo 1, dichiarando che qualora il Ministro avesse detto che non si poteva provvedere ad una regolamentazione completa di questa materia, io mi sarei accontentato di un ordine del giorno in cui si affermasse la necessità che il medio termine dovesse essere esteso anche al settore commerciale.

Insisto sull'ordine del giorno anche perchè non vorrei che il rinvio dell'esame di questa materia venga attribuito ad un motivo di finanza e neanche ad una questione di principio, come pareva che si stesse per affacciare.

Presento pertanto il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione del Senato, riunita per deliberare sul disegno di legge d'iniziativa del Governo n. 639 per nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato, rilevando che da tali provvidenze risulta totalmente escluso il settore degli impianti commerciali, di cui invece apparirebbe indispensabile e comunque opportuno il potenziamento e l'ammodernamento; constatato peraltro che le disponibilità finanziarie su cui si appoggia la proposta del Governo non sarebbero sufficienti anche per le necessità del settore commerciale; invita il Governo a tenere costantemente presente il bisogno del credito a medio termine anche nel settore commerciale, specie per le attrezzature di magazzinaggio e raccolta di merci e prodotti, e conseguentemente lo invita a presentare sollecitamente un apposito provvedimento legislativo, tenendo conto degli emendamenti presentati in argomento alla 5ª Commissione ».

P R E S I D E N T E . Su questo ordine del giorno ritorneremo dopo esaurito l'esame degli articoli del disegno di legge.

Riprendiamo, intanto, l'esame degli articoli, la cui discussione era stata sospesa o rinviata.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quanto riguarda l'articolo 10, propongo alla Commissione una soluzione. Abbiamo due tipi di proposte: l'una riguarda l'ampliamento degli aumenti di dotazione anche agli Istituti del credito a medio termine; l'altra riguarda l'allargamento delle norme sul credito agrario (le quali evidentemente in questa proposta di legge costituiscono indubbiamente un fatto piuttosto anormale).

Posso garantire la Commissione che, dopo aver preso contatto con il Ministro del bilancio, provvederemo alla legge con un altro provvedimento.

Lei, senatore Carelli, aveva proposto precedentemente di distogliere dalle lettere *a*) e *b*) i fondi necessari per ottenere i 500 milioni da destinare all'Istituto di credito a medio termine del Veneto. Per quale motivo, anzitutto, si dovrebbe prendere da una parte per andare a portare, gli stessi denari, da un'altra parte? Comunque, devo dire che vi sono degli impegni assunti nei confronti del Friuli, per un aumento di stanziamento di 1.500 milioni, impegno di carattere politico che il Governo avrebbe un certo interesse a rispettare, soprattutto dato che trattasi di zona di confine.

Per quanto riguarda la lettera *b*) osservo che si deve a una proposta del Ministro del bilancio e mia di elevare queste somme al di là di quello che era inizialmente previsto — perchè erano molto più ridotte di quanto figuri in questo disegno di legge; per cui, con una certa tranquillità accetterei la proposta di reperire in questa lettera *b*) 200 milioni, non di più però, perchè anche in questo caso vi potrebbe essere pregiudizio di una situazione di carattere politico.

Nei limiti in cui la Commissione ritiene di dover tener conto di questi impegni, prego di voler adottare una decisione.

C A R E L L I . Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, e accedo alla proposta.

Soltanto vorrei pregare di adottare una formula democraticamente proporzionale: cioè di reperire la somma di 200 milioni alla lettera *b*) secondo la equa ripartizione di 40 milioni dalla Toscana, 60 dalle Marche e dall'Umbria, e 40 ancora dal Lazio.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A . Vorrei conoscere il motivo per cui tra le regioni del Centro-nord non figura l'Emilia.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Perchè l'Istituto di credito a medio termine dell'Emilia ha grande disponibilità di fondi e quindi il problema non si estende a tale Istituto, che non può essere compreso tra quelli che conducono una vita per così dire grama.

G A L L O T T I B A L B O N I L U I S A . Ringrazio per la delucidazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento, sostitutivo della lettera *b*) del primo comma dell'articolo 10, proposto dal ministro Colombo:

b) di 4.500 milioni di lire da conferire ai fondi di dotazione degli istituti di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie del Veneto, della Toscana, delle Marche, dell'Umbria e del Lazio, istituiti ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, rispettivamente nella misura di lire 500 milioni, 860 milioni, 1.140 milioni, 1.140 milioni e 860 milioni.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento soppressivo della lettera *c*), presentato dal ministro Colombo.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento aggiuntivo delle parole « e proporzionalmente » dopo le parole « verranno gradualmente », all'ultimo comma dell'articolo 10, da me presentato.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo risultante dopo gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Per quanto riguarda l'articolo 16 devo dire che la differenza fra questo e l'articolo 6 consiste soltanto in questo, che all'articolo 6 noi abbiamo detto che la liquidazione e il pagamento del contributo interessi verranno effettuati posticipatamente, sulla base di elenchi, e non operazione per operazione. Però vi sono delle leggi in vigore le quali prevedono l'erogazione di contributi anticipati; si tratta delle leggi citate appunto all'articolo 16, le cui norme vengono richiamate e lasciate inalterate. L'unica differenza in questo caso è rappresentata dalla norma secondo la quale i rimborsi vengono fatti sulla base di un elenco dei contributi, mentre fino ad ora ciò veniva effettuato caso per caso, con grosso dispendio di tempo e con una eccessiva procedura burocratica. Quindi, in sostanza, l'innovazione consiste soltanto nel ridurre un pochino l'impegno burocratico e nel sollecitare l'evasione delle pratiche; mentre il sistema dell'anticipazione è stato sempre adottato, e quindi non può costituire novità.

O L I V A . Poichè ritengo sia più appropriato, propongo di sostituire le parole: « scadenti nel corso », con le parole: « che vengono a maturare nel periodo ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Oliva.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo risultante dopo l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Circa l'articolo 17 tengo a sottolineare che si tratta non già di una complicazione, ma, al contrario, di una semplificazione. Oggi avviene che, necessitando un provvedimento di approvazione, molto spes-

so un Ministero tiene giacente la pratica per molto tempo, e poi l'altro, del quale pure è chiesto il parere, è costretto a decidere in un periodo di tempo molto limitato; talvolta non si fa a tempo ad emanare il decreto. Allora si è detto: invece di stabilire l'obbligo di un decreto, si fissa la norma che se entro 30 giorni i funzionari e relativi Ministeri non hanno provveduto a far conoscere parere contrario, si ritiene approvata la proposta. Vorrà dire che eventuali funzionari poco solerti si sentiranno responsabili di non essere intervenuti a tempo in quei casi ove c'era da esprimere parere negativo.

P R E S I D E N T E . Faccio notare che, una volta introdotto un tale sistema, diciamo così, di ratifica con il silenzio, occorre anche adottare un criterio diverso per gli atti negativi e per quelli positivi, ossia sta bene il concerto tra i Ministeri nel caso di approvazione, ma non sta bene l'obbligo del concerto nel caso negativo della revoca: occorre che in tema di revoca sia il Ministero del tesoro, sia il Ministero dell'industria abbiano facoltà autonoma. Anche perchè, altrimenti, è chiaro che la funzione del Ministero del tesoro verrebbe a essere svuotata, in quanto è evidente che raramente il Ministero dell'industria e commercio riterrà di esprimere parere negativo.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Non è, per la verità, che io ci tenga molto al concerto; comunque, trattandosi di provvedimenti di deroga o di revoca, è evidente che se è sancito il concerto del Ministero dell'industria e commercio e di quello del tesoro, entrambi si faranno parte diligente per giungere a una decisione entro il termine massimo. E comunque, devo dire che per tale genere di pratiche i due Ministeri citati sono andati sempre molto d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 17.

(*È approvato*).

Circa l'articolo 19 — la cui discussione era stata rinviata — osservo che esso riveste un carattere di grande importanza. Io vorrei chiedere che l'applicazione di dette disposizioni non possa effettuarsi dopo che siano trascorsi 10 giorni dalla data di stipulazione del mutuo.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Concordo con la richiesta del Presidente Trabucchi, ma vorrei far presente alla Commissione che se questa questione fosse tale da sollevare perplessità o discussioni, sarebbe preferibile, dal momento che si tratta di un piccolo articolo, farne oggetto di un provvedimento di iniziativa parlamentare o governativa.

P R E S I D E N T E . Io chiederei solamente di aggiungere le parole: « dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo ».

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Se la Commissione è d'accordo, io sono favorevole all'emendamento proposto dal Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento da me proposto, tendente ad aggiungere, dopo le parole: « non si applicano », le parole: « dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 19, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Continuiamo ora l'esame degli articoli successivi.

Art. 20.

È data facoltà al Comitato I.M.I.-E.R.P. di autorizzare l'ente titolare dei crediti derivanti da finanziamenti per forniture di macchine ed attrezzi in forma di vendita con riserva di dominio, concessi con fondi statali anteriormente alla data di entrata in

vigore della presente legge, a rinunziare alle azioni di risarcimento del danno che potessero derivare dalla inadempienza e dal deterioramento delle cose vendute allorquando, in conseguenza dell'accertata morosità dei mutuatari, abbia proceduto al ritiro delle cose stesse ai fini della loro alienazione, che può aver luogo anche a trattativa privata.

Per i finanziamenti già concessi a favore di pescatori, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, destinati alla costruzione di una nuova unità in sostituzione di quella perduta per causa di guerra che costituiva l'unico mezzo di lavoro, è data facoltà al Comitato di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, su proposta dell'Istituto mobiliare italiano, gestore dei finanziamenti predetti, e previo parere favorevole del Ministero della marina mercantile di autorizzare l'Istituto ad abbandonare i crediti derivanti dai finanziamenti stessi, contro rinuncia da parte dei mutuatari all'indennizzo o contributo per danni di guerra afferente al mezzo perduto, o a compiere transazioni sui crediti da recuperare, ove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato in relazione alla situazione patrimoniale del mutuatario.

La facoltà di cui al comma precedente può esercitarsi solo quando la nuova unità non sia superiore a 150 tonnellate di stazza lorda e sia adibita esclusivamente alla pesca.

Le deliberazioni dei Comitati suindicati relative ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* Prima di tutto vorrei chiedere se gli onorevoli senatori ricordano una certa prassi molto utile, che fu introdotta a suo tempo, e di cui, se non erro, ho sentito chiedere di nuovo l'applicazione. Si tratta dei finanziamenti, con patto di riservato dominio sui macchinari, effettuati dell'A.R.A.R.-SPEI. Avrei voluto introdurre una norma di tale tipo in questo disegno di legge, ma non ne ho avuto il tempo. Mi propongo però di ripristinare questo metodo molto utile, con tutte le cautele. È un metodo che però ha anche i suoi lati negativi, in quanto comporta determinate conseguenze.

L'ammontare complessivo su operazioni di circa 12 miliardi, vi prego di fermare bene la vostra attenzione su questo punto, è di 400 milioni; quindi l'articolo 20 si riferisce a un valore complessivo di 400 milioni. Ora, accade che la gestione di liquidazione dell'A.R.A.R.-SPEI dovrebbe vendere questo macchinario, concentrato in alcuni depositi che si trovano a Napoli o altrove, per rientrare di 400 milioni, ma nel far questo è soggetta alla procedura delle aste. Succede poi che le aste si fanno, si rifanno, si rifanno ancora e i macchinari restano invenduti e sono abbandonati in questi campi dove finiscono col deperire. Il macchinario deperisce, la Corte dei conti non registra nessun altro provvedimento che non sia l'asta pubblica, e di conseguenza lo Stato non rientra, non dico di 400, ma nemmeno di 200 o di 100 milioni. Allora qual'è il contenuto di questo provvedimento? Bisogna innanzitutto considerare unitamente gli articoli 20 e 21, perchè sono collegati. Questi due articoli provvedono, prima di tutto, a dare la possibilità a coloro che liquidano di servirsi anche di trattative private. Anche queste presentano degli inconvenienti, ma di entità sempre inferiore a quelli che si verificano nell'altro caso. In secondo luogo stabiliscono che, al termine di questa gestione, lo Stato provvederà, mediante conguaglio, per le somme non rientrate.

P R E S I D E N T E . Lei, onorevole Ministro, ha parlato solamente della prima parte dell'articolo 20; la seconda parte tratta dei pescatori; è tutt'un'altra questione.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio.* La seconda parte di questo articolo tratta infatti un'altra questione, ma anche qui si verifica lo stesso fenomeno. Si parla qui di alcuni finanziamenti che sono stati effettuati, per i quali si prevede una sanatoria contro rinuncia, da parte dei mutuatari, all'indennizzo o contributo per danni di guerra. Intendiamoci bene, non succede alcun inconveniente se noi stralciamo questa parte.

B O S C O . Dopo tali chiarimenti, ritengo necessario approvare gli articoli 20 e 21.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20.

(*È approvato*).

Art. 21.

In aggiunta agli importi indicati nell'articolo 18 della legge 10 agosto 1950, n. 646, formeranno oggetto del conguaglio previsto dall'articolo stesso anche i minori realizzi per capitale ed interessi sui crediti trasferiti alla Cassa del Mezzogiorno a norma dell'articolo 11 di detta legge, conseguenti alle operazioni di cui al primo comma del precedente articolo 20.

(*È approvato*).

Art. 22.

Le somme derivanti dai rientri per capitale ed interessi, già affluiti o che affluiranno al Tesoro per i finanziamenti concessi in base alla legge 28 luglio 1950, n. 722, ed all'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, saranno versate ad appositi capitali del bilancio dell'entrata. Correlativamente tali somme verranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, ai fini della destinazione prevista dagli articoli 10 e 14 della presente legge.

I Ministri interessati sono autorizzati a stipulare le convenzioni che si renderanno necessarie per l'applicazione della presente legge.

Le convenzioni predette sono esenti da tasse di bollo e di registro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'applicazione della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23 proposto dal Governo:

« La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Bosco e Pesenti il seguente ordine del giorno:

« La Commissione impegna il Ministro dell'industria e del commercio a riferire annualmente alla Commissione stessa sui risultati dell'applicazione della presente legge sia in generale che in particolare per settori e zone d'intervento ».

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

È stato anche presentato dal senatore Oliva il seguente ordine del giorno:

« La 5ª Commissione, rilevando che dalle provvidenze previste dal disegno di legge numero 639 risulta totalmente escluso il settore degli impianti commerciali, di cui invece apparirebbe indispensabile e comunque opportuno il potenziamento e l'ammodernamento, constatato peraltro che le disponibilità finanzarie su cui si appoggia la proposta del Governo non sarebbero sufficienti anche per la necessità del settore commerciale; invita il Governo a tenere costantemente presente il bisogno del credito a medio termine anche nel settore commerciale, specie per le attrezzature di magazzinaggio e raccolta di merci e prodotti, e conseguentemente lo invita a presentare sollecitamente un apposito provvedimento legislativo, tenendo conto degli emendamenti presentati in argomento alla 5ª Comsione ».

Metto ai voti l'ordine del giorno, accettato dal Governo e dal relatore.

(*È approvato*).

P E S E N T I . Vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto. Bisogna riconoscere che abbiamo lavorato tutti con buona coscienza e abbiamo svolto un lavoro molto importante. Non avendo però avuto a disposizione il tempo sufficiente per discutere come

noi volevamo questo disegno di legge, noi ci asteniamo dal voto.

P A R R I . Vorrei fermare l'attenzione dei colleghi su due situazioni che sono emerse nel corso della discussione e che a me sembrano molto importanti. La prima riguarda un contrasto di concorrenza che è emerso tra il Banco di Napoli e l'Istituto specializzato per la Sicilia. Ora bisogna ricordare che questa situazione, se realmente esiste, è altamente nociva per il buon funzionamento di questa legge. Il Ministro dovrebbe cercare di ottenere una collaborazione tra questi Istituti, senza la quale mi pare che il funzionamento della legge sarebbe difficile. La seconda riguarda il desiderio che il Ministro stesso si faccia promotore di un'indagine sulla situazione dell'occupazione industriale e soprattutto delle prospettive occupazionali che sono quelle che potranno rientrare poi in successivi provvedimenti. Non nascondo che le preoccupazioni che io ed altri abbiamo su questa situazione sono molto serie.

C O L O M B O , *Ministro dell'industria e del commercio*. Io ringrazio tanto la Commissione per il lavoro svolto, e assicuro il senatore Parri che le sue raccomandazioni saranno da me tenute presenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 14.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari